

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-733 del 16/02/2022
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IN LOCALITA' REDA IN COMUNE DI FAENZA (RA). DITTA: CAPRA DANIELE E ROBERTO. PRATICA: RA21A0024.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-776 del 16/02/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che:

- con domanda PG/317290 del 12/12/2007, presentata ai sensi del r.r. 41/2001 il Sig. Monti Renato, c.f. MNTRNT34M22D458R, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee nel Comune di Faenza (RA), località Reda, ad uso irriguo, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 18160/2005 (cod. pratica RA01A1059);
- con domande PG/2021/74933 del 12/05/2021 e PG/2021/75039 del 12/05/2021, la Società semplice Capra Daniele e Roberto, c.f. 01126810397, e l'Impresa individuale Mazzotti Daniele, c.f. MZZDNL60E12D458K, hanno richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione (cod. pratica RA01A1059), a seguito del decesso del Sig. Monti Renato, e la divisione della pratica in due distinti procedimenti;
- con domande PG/2021/75039 e PG/2021/74933 del 12/05/2021 le eredi Monti Valeria e Monti Debora hanno dato l'assenso al prelievo di risorsa idrica dai pozzi siti nel rispettivo terreno di proprietà alle sopracitate ditte richiedenti;
- di conseguenza è stato avviato un nuovo procedimento intestato alla Società semplice Capra Daniele e Roberto (cod. pratica RA21A0024 oggetto del presente atto) ed è stato mantenuto il procedimento cod. pratica RA01A1059 intestato all'Impresa individuale Mazzotti Daniele (non oggetto del presente atto);

DATO ATTO che:

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda di concessione sul BURERT n. 276 del 15/09/2021 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 50 l.r. 7/2004 e degli artt. 27 e 28, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative sufficienti a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2021/195225 del 20/12/2021);
- Consorzio di Bonifica della Romagna (PG/2021/139707 del 10/09/2021);

CONSIDERATO CHE:

- con nota PG/2022/2304 del 10/01/2022 il Servizio concedente ha inviato alla Società semplice Capra Daniele e Roberto, c.f. 01126810397, una comunicazione di preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990 a seguito della ricezione del parere di competenza del Consorzio di Bonifica della Romagna il quale ha dichiarato che i terreni censiti catastalmente al foglio 108 mappale 280 del Comune di Faenza sono ricompresi all'interno di un areale potenzialmente servito da impianti in pressione;
- con nota PG/2022/2304 del 10/01/2022, la Coldiretti Impresa Verde Romagna s.r.l. per conto della Società semplice Capra Daniele e Roberto, in risposta al preavviso di diniego, ha presentato le proprie osservazioni dichiarando quanto segue:
 - *“L'acqua in pressione del Consorzio è disponibile solamente durante il periodo primaverile-estivo, motivo per il quale codesta azienda necessita di fonte di*

approvvigionamento idrico alternativa per l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari durante il periodo autunno-invernale o comunque durante i periodi di non disponibilità dell'acqua in pressione;

- *L'acqua consortile è distribuita mediante impianto fuori terra: non raramente si manifestano rotture o danneggiamenti alle tubature, che impediscono il corretto funzionamento dello stesso limitando l'approvvigionamento idrico per intere giornate;*
- *Durante il periodo estivo, a causa dell'elevato utilizzo dell'acqua in pressione da parte delle aziende consorziate, si verifica saltuariamente un abbassamento della pressione dell'acqua che quindi si rende indisponibile in determinati appezzamenti aziendali, rendendo fondamentale la presenza dell'acqua sotterranea per sopperire a tale mancanza;*
- *Considerate le suddette motivazioni si richiede la concessione per l'utilizzo del pozzo in quanto fonte di approvvigionamento idrico complementare all'acqua in pressione ma fondamentale per la corretta gestione agronomica delle colture aziendali”.*

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2022, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 10/02/2022, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi alla concessione cod. pratica RA21A0024;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società semplice Capra Daniele e Roberto, c.f. 01126810397, la concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, cod. pratica RA21A0024, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 76;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Faenza (RA), via Burattina n. 2, su terreno di proprietà della Sig.ra Monti Debora, censito al fg. n. 108, mapp. n. 280; coordinate UTM RER x: 737.941; y: 910.931;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,00; portata media pari a l/s 0,027;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 842,40;
2. di consentire il prelievo della risorsa idrica sotterranea come alternativo e di soccorso, nei casi in cui non sia disponibile la risorsa idrica consortile;
3. di attribuire alla concessione oggetto del presente atto il nuovo codice pratica **“RA21A0024”** e di mantenere il codice pratica **“RA01A1059”** per la concessione non oggetto del presente atto;
4. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2031;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 15/02/2022;
6. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 12,68 euro;
7. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società semplice Capra Daniele e Roberto, c.f. 01126810397 (cod. pratica RA21A0024).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 76,00, con tubazione del diametro interno di mm 100, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 1.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Faenza (RA), via Burattina n. 2, su terreno di proprietà della Sig.ra Monti Debora, censito al fg. n. 108, mapp. n. 280; coordinate UTM RER X: 737.941; Y: 910.931.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per la coltivazione di kiwi per 1 ha di terreno mediante sistema a goccia e per i trattamenti fitosanitari.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 842,40.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, durante il ciclo produttivo, nei periodi di attività dello stabilimento aziendale.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore codice: 0610ER-DQ2-PACS.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2022 è pari a 12,68 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di

riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e

Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.